

Cass. pen. Sez. III, (ud. 22-10-2008) 08-01-2009, n. 120

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

- 1) K.B. N. il (OMISSIS);
- 2) V.V. N. il (OMISSIS);
- 3) X.A. N. il (OMISSIS);
- 4) L.C. N. il (OMISSIS);

avverso la SENTENZA del 08/06/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso.

Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;

Udito l'avvocato SIMONCELLI Federico difensore di V.V. che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata il 15 giugno 2006 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava B.K., V.V. e A. X. colpevoli: del delitto di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 3 per essersi il V.V. in qualità di promotore e capo, e gli altri in qualità di partecipi associati allo scopo di commettere delitti in materia di immigrazione clandestina e di sfruttamento della prostituzione (capo 2 dell'originaria impugnazione) (per fatti verificatisi in Albania e nei comuni di (OMISSIS)); V.V. responsabile anche del reato di cui all'art. 110 e 81 cpv. c.p. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 ter per avere, in concorso con La.Ar., al fine di trarne profitto, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, compiuto atti diretti a procurare l'ingresso clandestino nel territorio italiano di cittadine extracomunitarie da destinare all'attività di prostituzione (capo 3)(per fatti verificatisi in (OMISSIS)); K. B. anche del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4, 5 e 7 e art. 4, n. 1 per avere, con minacce e violenza, indotto alla prostituzione e sfruttato il meretricio della cittadina extracomunitaria non meglio identificata, entrata clandestinamente in Italia (capo 7)(per fatti verificatisi in (OMISSIS)); X.A. anche del reato di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3 nn. 4, 5 e 7 per avere in concorso tra loro, con minacce e violenza indotto alla prostituzione e sfruttato il meretricio delle cittadine extracomunitarie M.A., P.A. e Po.Ma., entrate clandestinamente in Italia (capo 10) e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Con tale sentenza L.C. era dichiarato, in concorso con altra persona, responsabile del reato di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3 per avere, in concorso con altra persona, con minacce e violenza, indotto alla prostituzione e sfruttato la cittadina extracomunitaria G.V. (per fatto verificatosi in (OMISSIS)).

Con sentenza n. 20358 pronunciata l'8 giugno 2007 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata dagli imputati e dal pubblico ministero, esclusa per il K. l'aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 1 contestatagli al capo 7, rideterminava la pena inflitta al K. nella misura di anni due e mesi undici di reclusione ed Euro 900,00 di multa, applicava al K. e allo X. la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due e confermava nel resto l'appellata sentenza, con la quale V.V. era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, K.B. era stato condannato per i reati a lui ascritti unificati dal vincolo della continuazione alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, A.D. alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa e L.C. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente K.B. lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b ed e con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 2, art. 416 c.p., L. n. 75 del 1958, artt. 3 nn. 4, 5 e 7.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata era affetta da mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sia in ordine al ritenuto inserimento dell'imputato nell'associazione ex art. 416 c.p., sia in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 7.

I giudici di merito, quanto alla sussistenza della partecipazione al reato di cui all'art. 416 c.p., avevano ritenuto decisiva la circostanza che il K. avrebbe richiesto ed ottenuto dai vertici dell'associazione il permesso di occupare con una sua ragazza uno dei posti di pertinenza dell'organizzazione criminale. Secondo il ricorrente tale conclusione era illogica, tenuto conto del tenore delle conversazioni richiamate nella sentenza impugnata dalle quali emergeva un atteggiamento di soggezione dell'imputato nei confronti dei coimputati che l'avevano allontanato

dalla sua ragazza piuttosto che la sua partecipazione al sodalizio. Comunque dal contenuto criptico delle telefonate intercettate non emergevano indizi gravi, precisi e concordanti dai quali ritenere che l'imputato fosse inserito nel sodalizio criminoso che sfruttava la prostituzione.

Non vi era infatti la prova che egli potesse essere identificato in " B.", interlocutore del coimputato A.D., la cui condanna era passata in giudicato, o comunque indicato nelle telefonate intercettate come B., ovvero come quello coi capelli ricci, e comunque dal tenore di tale telefonate non poteva desumersi la sua responsabilità quale soggetto avente un ruolo funzionalmente stabile, oltre che specifico, nell'associazione criminosa.

Quanto poi alla ritenuta sussistenza di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 7 la stessa Corte di merito aveva ritenuto che l'attività di meretricio della parte lesa era durata solo quattro giorni e comunque la Corte Territoriale aveva omesso di motivare in ordine agli elementi dai quali si desumeva il riconoscimento di esso imputato e in ordine al rilievo secondo cui egli appariva più la vittima della condotta altrui che il carnefice sfruttatore di prostitute, nonché in ordine alla durata del presunto sfruttamento.

In proposito i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato, pur in assenza dell'elemento di abitudine nello sfruttamento e comunque il tenore delle telefonate intercettate escludeva che l'imputato fosse coinvolto nell'attività di reclutamento ovvero in quella di agevolazione o induzione alla prostituzione.

In ordine al motivo il Collegio rileva che esso è inammissibile in quanto ha ad oggetto valutazioni di merito in ordine alle quali la Corte Territoriale ha adeguatamente motivato rilevando, in primo luogo, che alla sicura identificazione nel K. del " B." interlocutore o indicato come "quello coi capelli ricci", si era addivenuti a seguito di un'operazione di polizia giudiziaria di pedinamento e successiva identificazione eseguita il 20 maggio 2003.

Per quel che attiene all'inserimento del K. nell'associazione la Corte di merito ha elencato una serie di telefonate riportate nella sentenza di primo grado dalle quali risultava che l'imputato era stato introdotto nell'associazione da tale I. e che aveva non solo chiesto ma ottenuto l'autorizzazione ad occupare uno dei posti gestiti del sodalizio con una ragazza da lui protetta. Dalle successive telefonate si comprendeva inoltre che la ragazza nel posto assegnato aveva cominciato a lavorare e che certamente, per almeno quattro giorni vi aveva lavorato, ma che il K. aveva ricevuto fastidi da parte di soggetti che non gradivano tale occupazione (tra cui lo stesso I.).

Comunque il La. aveva rassicurato il K. invitandolo a dire a chiunque che il posto era stato ad ogni effetto assegnato a lui che era padrone di quel posto.

La Corte di merito ha inoltre evidenziato una serie di comportamenti successivi del K. che lo facevano ritenere ben inserito nel sodalizio criminoso. Egli si era infatti dichiarato disponibile a trovare una nuova casa allo S. che rischiava di essere allontanato dalla sua abitazione con una delle ragazze da lui sfruttate.

Infine la Corte di merito ha correttamente precisato, in ordine alla durata dell'attività di meretricio della ragazza indicata nelle conversazioni, che per la sussistenza del reato di cui al capo 7 non è necessaria una reiterazione della condotta criminosa nè una sua protrazione nel tempo.

Alla luce della adeguata ed esaustiva motivazione della Corte Territoriale trova quindi applicazione il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui "anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e per effetto della L. n. 46 del 2006 al giudice di legittimità restano precluse la pure

e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti e il riferimento, contenuto nel nuovo testo dalla norma citata agli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità, al quale rimane estraneo il controllo sulla congruità della motivazione in rapporto ai dati processuali".

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. B ed E con riferimento alla L. n. 75 del 1958, art. 3 nn. 5 e 7, artt. 62 bis c.p., 69 c.p., artt. 132 e 133 c.p., artt. 81 cpv. c.p. e 416 c.p. e della L. n. 75 del 1958, art. 3 nn. 4, 5 e 7 in relazione al capo 7).

Deduce il ricorrente che la sentenza era affetta da violazione di legge e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sia in ordine alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali, sia in ordine alla mancata irrogazione del minimo aumento per la continuazione.

Anche il secondo motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile. La Corte di merito ha infatti adeguatamente e congruamente motivato in ordine alla congruità della pena con riferimento ai parametri contenuti nell'art. 133 c.p. rilevando che, nonostante la loro incensuratezza in ordine a condanne riportate nel nostro paese era assolutamente ostativa alla concessione delle generiche la notevole gravità dei fatti, particolarmente odiosi, ove si consideri che l'illecito traffico gestito dall'associazione in cui i prevenuti erano inseriti si concretizzava, non solo nell'induzione alla prostituzione di giovani ragazze e nello sfruttamento economico della loro attività, ma in tutta una organizzazione preliminare tesa a favorirne l'ingresso in Italia, facendo sovente leva sulla penosa situazione, anche economica, in cui le giovani si trovavano nel loro paese di origine, per attrarle nel nostro territorio con l'ingannevole miraggio di un avvenire migliore.

La Corte di merito ha in proposito rilevato che il consapevole inserimento in un siffatto contesto delinquenziale appariva, al di là di ogni dubbio, sintomatico di una personalità proclive a strumentalizzare, con riprovevole cinismo e senza remora alcuna, le debolezze altrui per il perseguimento dei propri profitti personali e, come tale, particolarmente pericolosa.

La Corte Territoriale ha poi rilevato che non poteva accogliersi per il K. la richiesta di esclusione delle aggravanti contestate (L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4, e 7) che dovevano considerarsi, alla luce degli elementi messi in luce nel paragrafo relativo a detto imputato, tutte sussistenti, anche quanto al capo n. 7, essendovi stata, come si è detto, confermata anche per il K. della condanna per appartenenza all'associazione dedita al reclutamento dall'estero delle donne da avviare in Italia allo sfruttamento della prostituzione.

Infine la Corte ha precisato che le pene inflitte, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., apparivano congrue e certamente non eccessive, atteso che si era partiti per il più grave delitto di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 da una pena base di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 900,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale, e che per il K. era stata operata anche una riduzione della pena, dovendosi escludere l'aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 11.

Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso del K..

Per quel che attiene allo X. l'imputato, con un unico articolato motivo, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e della L. n. 75 del 1958.

Deduce il ricorrente che perchè possa configurarsi il reato di cui all'art. 416 c.p. è necessario che i soggetti coinvolti nell'illecita attività abbiano quale scopo comune quello di dar seguito alla

violazione di legge costituente il reato fine. Tale elemento costitutivo della fattispecie associativa mancava del tutto nel caso in esame in quanto il rapporto di esso imputato con i coimputati derivava esclusivamente dal rapporto di parentela con uno di essi e nel bisogno sentito da un cittadino straniero di accompagnarsi ai suoi amici connazionali come il La.Ar..

Mancava qualsiasi stabile e ricorrente contatto con altri soggetti imputati che potessero essere anche solo indice della partecipazione dell'imputato a qualsivoglia associazione criminale. Non vi erano inoltre telefonate aventi contenuto indiziante, in quanto le uniche telefonate intercettate avevano ad oggetto conversazioni dell'imputato con la propria fidanzata. Indice dell'attività di sfruttamento della prostituzione non poteva neppure essere il menzionato intervento a favore di una connazionale maltrattata. Tale comportamento poteva infatti evidenziare soltanto un interessamento da parte dello X. nei confronti di una connazionale in difficoltà ma non poteva essere probante nè della commissione dei reati di cui alla L. n. 75 del 1958 nè di partecipazione all'associazione prevista e punita dall'art. 416 c.p..

Anche il ricorso dello X. è palesemente infondato.

Preliminarmente il Collegio rileva che, come ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sent. 26 giugno 2000, n. 8868) "allorchè le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso argomentativo".

Nel caso in esame la Corte di merito, dopo aver espressamente richiamato la motivazione dei giudici di primo grado, con specifico riferimento alle pagine 43 e 46 e 61, dalle quali risulta la partecipazione dell'imputato all'associazione, ha rilevato che dalle conversazioni intercettate emergeva che l'imputato esercitava attività di sfruttamento della prostituzione in stretto contatto con altro imputato, Li.Al., giudicato separatamente con rito abbreviato, che i due lavoravano praticamente in tandem gestendo l'attività di meretricio di numerose ragazze e che erano al riguardo in continuo contatto telefonico. Proprio partendo da tali telefonate, come risultava dalla deposizione del maresciallo C., si era riusciti a risalire al luogo preciso in cui le donne svolgevano l'attività e dove anche l'imputato, con il Li. ed altro coimputato, il La., anch'esso giudicato separatamente, passava a controllarle.

Inoltre la Corte Territoriale ha rilevato che era comunque indifferente in ordine alla sussistenza dei reati contestati all'imputato un coinvolgimento sentimentale con una delle ragazze che esercitavano la prostituzione e comunque il riferimento all'intervento dell'imputato in difesa di una delle ragazze, nel contesto in cui tale intervento si era verificato, provava ulteriormente i rapporti stabili dell'imputato con il La. che lo aveva aiutato a risolvere il problema e con gli altri autori del traffico e dello sfruttamento delle ragazze.

Alla luce dell'adeguata ed esaustiva motivazione della Corte Territoriale il motivo si traduce quindi in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle circostanze di fatto sottratta al sindacato di questa Corte di legittimità.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata era viziata da carenza di motivazione ovvero da motivazione apparente.

Deduce il ricorrente che nella sentenza veniva fatto riferimento ai contatti tra esso ricorrente con altri cittadini albanesi ed alla circostanza che lo stesso sarebbe stato presente ad alcune conversazioni inequivocabili sull'attività svolta dai coimputati e ad un'attività di controllo delle

ragazze che egli avrebbe esercitato con altri a bordo di un autovettura. Non vi era peraltro alcuna intercettazione telefonica a cui avesse partecipato direttamente esso imputato e non poteva essere considerata probante la valutazione personale espressa dalle persone intercettate circa l'attività di controllo che sarebbe stata da lui posta in essere.

Non vi erano in altri termini elementi di prova direttamente a carico di esso imputato ma essi erano derivati dall'esame degli elementi a carico dei coimputati.

Anche il secondo motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.

Oltre ai controlli continui e costanti degli agenti che hanno scoperto il traffico delle prostitute e di cui si è fatto riferimento in relazione al primo motivo di ricorso del K. si rileva che nella sentenza di primo grado, (pag. 45), espressamente richiamata dalla Corte di merito, risulta che nella telefonata 1083 è proprio l'imputato a contattare il La.Ar. e ad informarlo di quali ragazze erano state prese in seguito al controllo effettuato dalle forze dell'ordine, quali erano riuscite a sottrarsi ad esso scappando e quali erano invece regolarmente al lavoro.

Inoltre il Tribunale, nella sentenza di primo grado, richiamata anche su tale punto dalla Corte Territoriale, con riferimento a questa e ad una serie di telefonate da cui risultava l'attività espletata dall'imputato ed oggetto di successivi accertamenti, ha rilevato, con congrua ed esaustiva motivazione, che dalle telefonate intercettate emergeva uno stabile, significativo e consapevole apporto fornito dallo X.A. all'organizzazione diretta da V.V. e dal La.Ar., teso a renderne possibile il funzionamento e salvaguardarne l'attività. Contributo estrinsecatosi nello scambio di avvertimenti o consigli in occasione dei controlli delle forze dell'ordine, nell'effettuazione in comune dei servizi di sorveglianza delle ragazze e nella risoluzione dei problemi che potevano verificarsi.

A fronte della esaustiva e congrua motivazione della Corte Territoriale anche tale motivo si traduce in una inammissibile rivalutazione di circostanze di fatto non consentita in questa sede.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art. 133 c.p..

Deduce il ricorrente che la Corte di merito, nel commisurare la pena, non aveva tenuto conto della posizione marginale dell'imputato rispetto ai coimputati.

Anche il terzo motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come ha specificato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 4, sent. 20 settembre 2004, n. 41702) " la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.. Anzi non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale".

Nel caso in esame la Corte di merito ha adeguatamente e congruamente motivato rilevando che valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. le pene apparivano congrue e non eccessive, precisando che in relazione al più grave reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 si era partiti da una pena di due anni e mesi sei di reclusione ed Euro 900,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale.

Va quindi dichiarato inammissibile anche il ricorso di A. X..

Per quel che attiene al ricorso di V.V. questi, con un unico motivo, lamenta le violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b ed e.

Deduce il ricorrente che non vi era prova dell'identità dell'imputato a volte chiamato V., altre V. e altre ancora V..

Non vi era la prova dell'elemento oggettivo e del dolo specifico del delitto contestato in materia di immigrazione, non vi era la prova di un ruolo di esso imputato all'interno dell'associazione e di rapporti intercorrenti con altri coimputati che non fossero il La..

Non vi era inoltre motivazione congrua e supportata da argomenti di diritto nel momento in cui la Corte aveva negato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.

Il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.

Esso ha infatti ad oggetto valutazioni di merito in ordine alle quali la Corte Territoriale ha adeguatamente motivato rilevando che le intercettazioni telefoniche sull'utenza dell'imputato, su quelle dei coimputati La. e Li., nonché quelle sull'auto dell'imputato avevano consentito di registrare numerosissime conversazioni nella maggior parte delle quali il V. figura quale diretto interlocutore e che provavano il ruolo dell'imputato come capo del sodalizio criminoso del sodalizio criminoso avente il fine di favorire l'ingresso clandestino di donne straniere in Italia al fine di avviarle alla prostituzione e di sfruttarle. Nelle telefonate vi era esplicito riferimento anche a gommoni che erano stati utilizzati o dovevano esserlo per il trasporto delle donne.

Considerato che è sufficiente per la configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 12 l'aver commesso atti diretti allo scopo di procurare l'ingresso illegale di uno straniero nel territorio dello Stato, alla luce dell'adeguata ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata va dichiarato inammissibile anche il ricorso del V..

Per quel che attiene al ricorso di L.C., questi lamenta, con il primo motivo, la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b con riferimento agli artt. 512 e 515 c.p.p..

Deduce il ricorrente che la Corte aveva erroneamente affermato, al fine di ritenere utilizzabili le dichiarazioni rese dalla parte offesa G.V., che non vi fosse alcun dubbio sulla irreperibilità della donna al momento della sua citazione da parte del P.M. per l'udienza del Tribunale, ritenendo non necessarie anche le ricerche presso l'Ufficio stranieri della Questura di Caserta, dovendosi ragionevolmente escludere che la giovane potesse recarsi in Questura a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Tale assunto era illogico e contrastava con un dato processualmente incontrovertibile e cioè con il fatto che la G.V. avesse un permesso di soggiorno, ulteriormente rinnovato durante la pendenza del processo dalla Questura di Caserta.

Il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come ha precisato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 2, sent.

23 maggio 2007, n. 23419) "la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova che si realizza allorchè si introduca

nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della Cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali".

Ne caso in esame la Corte di merito, in ordine alla irreperibilità della donna, (peraltro non prevedibile al momento della deposizione), ha infatti adeguatamente e congruamente motivato rilevando che la stessa era risultata irreperibile presso le due comunità dove era stata rispettivamente accompagnata dopo le due denunce del 10 e del 18 febbraio 2003. La madre superiora di quest'ultima aveva dichiarato di aver denunciato, già in data 5 febbraio 2004, l'improvviso allontanamento della ragazza dalla Congregazione precisando che, benchè la stessa avesse sino allora seguito per circa un anno e con impegno i programmi di riabilitazione e riammissione sociale, dando prova di interesse e volontà di recupero, era improvvisamente scomparsa senza alcun preavviso e senza lasciare traccia, anzi lasciando addirittura nel possesso della stessa Suor M. tutti i suoi documenti e sinanche il permesso di soggiorno che sarebbe scaduto il 24 agosto 2004.

Deduce conseguentemente la Corte di merito che non poteva condividersi l'assunto difensivo secondo il quale sarebbe stato necessario effettuare ricerche anche presso l'Ufficio stranieri della Questura di Caserta, dovendosi ragionevolmente escludere che la giovane, lasciati all'atto della sua fuga dalla congregazione i documenti ed il permesso di soggiorno nelle mani della direttrice Suor S. si fosse poi recata poi in Questura a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Alla luce dell'adeguata ed esaustiva motivazione della Corte di merito il motivo va dichiarato inammissibile anche perchè si traduce in una ingiustificata richiesta di rivalutazione di circostanze di fatto non consentita in questa sede.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in tema di valutazione della prova in quanto aveva considerato come elementi di prova le dichiarazioni accusatorie della parte lesa senza che la stessa fosse avallata da altri elementi di prova anche di mera natura logica.

Anche tale motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile. Premesso che, come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 6, sent. 3 giugno 2004, n. 33162) "in tema di valutazione della prova testimoniale le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni" la Corte Territoriale, con adeguata e logica motivazione, ha rilevato che le dichiarazioni della giovane erano molto dettagliate, coerenti e lineari. Ella aveva fornito una serie di compiuti particolari che rendevano indubbio il suo rapporto di conoscenza e di frequentazione degli imputati, dei veicoli da loro usati, della loro abitazione e delle loro abitudini.

La Corte di merito ha anche rilevato che la tesi della calunniosità non era verosimile atteso che la G. non si era neppure costituita parte civile e non aveva minimamente mostrato di voler infierire sugli imputati.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la Corte non aveva motivato in ordine all'elemento psicologico del reato.



Il terzo motivo è inammissibile atteso che esso è generico e non risulta neppure formulato nei motivi di appello.

E' comunque opportuno precisare che in ordine all'elemento psicologico del reato risulta dalla sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, che il L. non solo aveva avviato la donna alla prostituzione ma ne controllava l'attività, come risultava dalle dichiarazioni della parte lesa.

Non è quindi ipotizzabile l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la Corte di merito non aveva motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Anche il terzo motivo è infondato.

La Corte Territoriale ha in proposito adeguatamente motivato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. rilevando che non potevano essere concesse le attenuanti generiche all'imputato in considerazione della notevole gravità dei fatti, ove si consideri che la G., (all'epoca meno che ventenne), era stata indotta dalla M., (compagna del L.), a lasciare il suo paese per intraprendere in Italia un non meglio precisato lavoro, poi rivelatosi essere il meretricio, che allo scopo le era stato pagato dai due imputati il viaggio dall'Albania e che la condotta di sfruttamento era stata reiterata e si era collocata in un vasto arco temporale.

Va quindi dichiarato inammissibile anche il terzo motivo di ricorso del L..

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e singolarmente della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e singolarmente della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2009